



LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DI UNA CAVA DI ROCCIA / CAVA DI GHIAIA / TORBIERA

1. Basi giuridiche

La coltivazione in cave di roccia, cave di ghiaia e torbiere ai fini dell'utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture nonché l'utilizzo delle discariche di materiali di cava sono disciplinati dalla **legge provinciale n. 19/2023**. Nelle cave di roccia, cave di ghiaia e torbiere sono consentite solo le attività previste dalla presente legge.

2. Organizzazione dell'esercizio e responsabilità

L'esercizio di una cava di roccia, di una cava di ghiaia o di una torbiera comprende le seguenti unità organizzative e responsabilità.

Titolare dell'autorizzazione:

- Rispetto del progetto di coltivazione autorizzato e delle prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione.
- Obbligo di comunicazione dei dati statistici e tecnici all'ufficio provinciale competente
- Obbligo di pagamento dell'onere di coltivazione al/ai Comune/i interessato/i.
- È tenuto/a a risarcire in modo solidale con l'esercente ogni danno derivante alla collettività o a terzi dall'esercizio della cava.
- Obbligo di ripristino dell'area secondo il progetto autorizzato e le prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione.
- Rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del DPR 128/59, del D.Lgs 624/96 e del D.Lgs 81/2008.

Esercente:

- Osservanza del progetto di coltivazione autorizzato e delle prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione
- Scrupolosa esecuzione dei lavori/Esecuzione accurata dei lavori
- È tenuto/a in solido con il titolare dell'autorizzazione a risarcire ogni danno derivante alla collettività o a terzi dall'esercizio della cava.
- Osservanza delle norme di polizia mineraria e delle prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione.
- Osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del DPR 128/59, del D.Lgs 624/96 e del D.Lgs 81/2008.

Direttore/Direttrice dei lavori:

- Osservanza delle norme della sicurezza e dell'ordine ai sensi del DPR 128/59, del D.Lgs 624/96 e del D.Lgs 81/2008.

Sorvegliante:

- Osservanza delle norme della sicurezza e dell'ordine ai sensi del DPR 128/59, del D.Lgs 624/96 e del D.Lgs 81/2008.
- Osservanza del progetto di coltivazione autorizzato e delle prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione

Macchinisti, autisti di autocarri, personale di manutenzione:

- Osservanza delle norme della sicurezza e dell'ordine ai sensi del DPR 128/59, del D.Lgs 624/96 e del D.Lgs 81/2008.
- Osservanza del progetto di coltivazione autorizzato e delle prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione

Fochino:

- Osservanza delle norme di pubblica sicurezza ai sensi del Regi Decreti 773/31 e 653/40
- Osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo ai sensi del DPR 320/56
- Osservanza delle norme di polizia ai sensi del DPR 128/59

3. Attività estrattiva e gestione della sicurezza

L'avvio dell'esercizio di una cava deve essere comunicato all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, all'Ispettorato forestale competente ed al/ai comune/i territorialmente interessato/i, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori. Con la denuncia di esercizio della cava/torbiera vengono designati anche il/la direttore/direttrice responsabile dei lavori ed il sorvegliante dei lavori. Qualsiasi variazione o interruzione prolungata dell'attività estrattiva deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere

L'attività estrattiva deve essere svolta in conformità con il progetto autorizzato ed il disciplinare dell'autorizzazione. Le inclinazioni delle scarpate previste da progetto devono essere rispettate e ove previsti, devono essere realizzati i gradoni. La stabilità delle scarpate deve essere regolarmente verificata. Ogni variazione rispetto al progetto approvato deve essere comunicata immediatamente all'ufficio competente per le cave e le miniere, che deciderà in merito alle procedure da seguire.

L'attività in cava e in torbiera è **da considerarsi a tutti gli effetti un cantiere** e come tale devono essere rispettate tutte le **disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori**. Deve essere vietato **l'accesso di persone non autorizzate** all'area di estrazione mediante una recinzione. Le **vie di accesso e di uscita** devono

essere dotate di cancello/sbarra e contrassegnate con segnaletica di cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, devono essere adottate misure adeguate per evitare l'accesso di persone non autorizzate.



Ogni cava, torbiera deve disporre sul posto dei **seguenti documenti**:

- Copia dell'autorizzazione con disciplinare.
- Copia del progetto di coltivazione autorizzato.
- Copia del documento di sicurezza e di salute del lavoratore (DSS)

Tutti i collaboratori impegnati nelle attività di cava devono essere informati e istruiti in merito alla documentazione sopracitata.

Le distanze di sicurezza previste dalla legge rispetto alle infrastrutture esistenti, quali:

- | | |
|--|------|
| - Oleodotti, gasdotti, edifici classificati come beni tutelati/monumenti storici, | 50 m |
| - Linee ferroviarie, | 30 m |
| - Strade pubbliche, autostrade e tramvie, tralicci e/o linee elettriche, telefoniche o telegrafiche aeree o sotterranee e piloni di funivie, | 20 m |

devono essere rigorosamente rispettate.

Chiunque necessiti di una riduzione della distanza di sicurezza dal limite esterno dell'area di scavo, deve richiedere una dichiarazione di consenso da parte del gestore dell'infrastruttura.

Il **registro degli infortuni** deve essere trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo, all'Ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, anche se non si sono verificati infortuni. In tal caso è sufficiente l'annotazione "negativo". Ogni **incidente** che abbia comportato il decesso di una o più persone oppure una prognosi **superiore a 30 giorni**, deve essere segnalato dal direttore lavori alle autorità competenti entro 24 ore dall'incidente, allegando una relazione firmata sulle cause e sulle circostanze dell'infortunio. Qualora una prognosi di guarigione venga successivamente prorogata a una durata superiore a 30 giorni, il direttore lavori ne dà comunicazione all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica e una relazione sottoscritta sulle cause e sulle circostanze dell'infortunio.

L'esecuzione di lavori di brillamento deve essere sempre comunicata all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. L'attività deve essere riportata nel documento di sicurezza e salute dei lavoratori. Per l'impiego di esplosivi deve essere acquisita la relativa certificazione presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. In caso di prima domanda/istanza devono essere allegati un regolamento di servizio, una relazione tecnica con il calcolo delle cariche e la copia delle licenze dei fochini. Qualsiasi modifica di natura tecnica o delle figure abilitate deve essere immediatamente comunicata all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.

4. Edifici, infrastrutture e impianti:

L'esercizio di impianti mobili di lavorazione, nonché la realizzazione di edifici e infrastrutture mobili, può essere autorizzato nell'ambito della procedura di approvazione del progetto di coltivazione. Qualora non venisse richiesta nell'ambito di detto procedimento, occorre presentare apposita domanda separata presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.

Nelle cave di roccia, nelle cave di ghiaia o nelle torbiere, **gli impianti fissi, gli edifici e le infrastrutture** sono soggetti all'obbligo del permesso di costruire da parte del Comune competente, purché, in base al piano delle zone di pericolo, siano ubicati al di fuori di una zona rossa. Non sono ammessi in cave di roccia, cave di ghiaia e torbiere **gli impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e gli impianti di riciclaggio**.

Gli impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini devono essere sottoposti a verifiche periodiche. Per la verifica degli impianti può essere incaricato un organismo abilitato o un laboratorio di prova abilitato. All'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere deve essere trasmessa copia del rapporto di verifica.

Per **l'installazione e l'esercizio a tempo determinato di distributori mobili di carburante** in cave di roccia, cave di ghiaia e torbiere con una capacità fino a 1 m³, deve essere trasmesso all'Ufficio provinciale Commercio e servizi, entro il 28 febbraio di ogni anno, un prospetto in formato digitale della quantità di carburante acquistata nell'anno precedente. Per i distributori con capacità > 1 m³ e < 9 m³ è richiesta la comunicazione di inizio attività all'Ufficio provinciale Commercio e servizi.

5. Protezione da rumore e polvere:

L'attività nella cava di roccia, nella cava di ghiaia e nella torbiera deve essere svolta **riducendo il più possibile polveri e rumore**. Gli **orari di esercizio stabiliti** devono essere rispettati rigorosamente, per riguardo nei confronti di vicini e residenti.

Le **misure di mitigazione** prescritte per la riduzione della produzione di **polveri e rumore**, quali ad es. impianti di lavaggio ruote, bagnatura delle vie di transito, rilevati o pareti antirumore, devono essere attuate in accordo con l'Ufficio aria e rumore. Una gestione del traffico degli autocarri da, verso e all'interno della cava di roccia, della cava di ghiaia o della torbiera finalizzata a ridurre le polveri e il rumore è, in linea generale, auspicabile.

Per l'esercizio degli **impianti mobili di lavorazione** devono essere rigorosamente rispettate le prescrizioni della relazione acustica, nonché quelle del disciplinare dell'autorizzazione.

6. Ripristino e risanamento dell'area di coltivazione:

Il ripristino e la sistemazione regolare della superficie di coltivazione deve essere completata, secondo le prescrizioni del progetto di coltivazione e del disciplinare dell'autorizzazione, in ogni caso prima della scadenza dell'autorizzazione. Ne sono esclusi i cunei di scarpata e le strade di accesso alle aree di ampliamento munite di autorizzazione valida. Impianti e infrastrutture devono essere smontati e rimossi immediatamente prima della scadenza dell'autorizzazione.

Dopo l'avvenuto regolare ripristino e risanamento dell'area di coltivazione, può essere presentata all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere domanda di **svincolo della cauzione ovvero della fideiussione bancaria** prestata.